

Redatto ai sensi della legge 23 dicembre 1998 n° 461, del decreto legislativo n° 153 del 17 maggio 1999 e dell'atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 5 agosto 1999.

Approvato dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica il 30 ottobre 2000. In vigore dal 24 novembre 2000.

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI

Art.1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri attraverso cui la Fondazione opera nei settori di intervento previsti dallo statuto.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "erogazione", qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti nei settori di intervento della Fondazione medesima;
 - b) per "intervento operativo", qualunque forma di attività, comunque organizzata, avente anche carattere continuativo, realizzata direttamente dalla Fondazione, eventualmente con la collaborazione di terzi, al fine di perseguire i fini statuari;
 - c) per "programma specifico", l'insieme di azioni coordinate e complessivamente dirette al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità della Fondazione;
 - d) per "progetto", qualunque forma di attività, comunque organizzata, svolta nei settori di intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato;
 - e) per "erogazione di sostegno istituzionale", qualsiasi finanziamento, diretto o indiretto, in denaro o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati e destinato a sostenere l'attività ordinaria di una organizzazione piuttosto che la realizzazione di uno specifico progetto;
 - f) per "altri soggetti" o "soggetti terzi" o "terzi", i soggetti estranei alla Fondazione.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'art. 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Art.2

(Principi generali)

1. La Fondazione svolge la propria attività principalmente attraverso l'erogazione di somme di denaro a fondo perduto, anche di carattere pluriennale
2. La Fondazione, nel rispetto dei vincoli statuari, può altresì provvedere alla realizzazione diretta di interventi operativi, anche con la collaborazione di terzi.
3. La Fondazione opera esclusivamente nei settori della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità, della ricerca scientifica e dell'istruzione, dell'arte, della assistenza e della tutela delle categorie sociali deboli.
4. Possono ottenere erogazioni esclusivamente le attività e le organizzazioni aventi un indiscusso valore sociale e suscettibili di incidere positivamente sul territorio di operatività della Fondazione.
5. Le attività di cui al commi 1 e 2 possono essere realizzate in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, anche attraverso la promozione, la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti per il perseguimento di finalità compatibili con lo statuto.
6. La Fondazione può altresì aderire ad attività consortili o associative ed intraprendere ogni altra azione ritenuta opportuna ed utile per perseguire le proprie finalità purché compatibile con lo statuto.
7. La scelta delle attività e delle organizzazioni destinatarie di erogazioni deve avvenire sulla base del principio di trasparenza, della piena corrispondenza con i fini della Fondazione, della meritevolezza e del rilievo sociale dell'organizzazione e del progetto finanziato, nonché attraverso

un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi

Art.3

(Soggetti destinatari)

1. La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che presentino cumulativamente i requisiti di cui al presente articolo, quelli previsti dalla legge e quelli tempo per tempo dettati dall'Autorità di vigilanza di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I soggetti destinatari delle erogazioni – diversi dalle persone fisiche - devono in ogni caso:
 - a) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico e/o culturale;
 - b) operare nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione;
 - c) non avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere stabilita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fonti, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.
3. Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di enti con fini di lucro; di imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni; di partiti o movimenti politici; di organizzazioni sindacali o di patronato, nonché di soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione, o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Art.4

(Erogazioni rivolte alle persone fisiche)

Alle erogazioni dirette a persone fisiche si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto applicabili.

Art.5

(Erogazioni pluriennali)

La Fondazione privilegia – ove possibile - le erogazioni a favore di attività che si concludono entro un arco temporale definito, anche superiore all'anno.

Art.6

(Documento di programmazione)

1. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Organo di indirizzo approva, attraverso il Documento programmatico previsionale, previsto dallo statuto, o attraverso separato Documento di programmazione, l'attività della Fondazione per l'anno successivo o per più anni successivi.
2. Il Documento contiene la specificazione degli obiettivi statutari che la Fondazione intende perseguire nell'anno successivo, o nei due, o nei tre anni successivi: in questi ultimi casi esso è aggiornato annualmente con riferimento al biennio o al triennio considerato.
3. Il Documento, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione ed all'utilizzazione del patrimonio, individua le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità e gli strumenti di intervento nel periodo considerato, evidenziando le risorse da destinare al finanziamento dei diversi settori statutari.
4. Al fine di rendere più efficace ed organica l'azione della Fondazione, il Documento può, per il periodo di riferimento, limitarne l'intervento ad alcune porzioni del territorio di operatività nonché a taluni settori fra quelli previsti nello statuto.
5. Il Documento contiene gli indirizzi cui il Consiglio di amministrazione deve attenersi nella predisposizione di eventuali «programmi specifici» di attività della Fondazione. di cui al successivo

art. 7.

Art.7

(«Programmi specifici» di attività)

1. Sulla base del Documento di programmazione approvato dall'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione predispone annualmente gli eventuali «programmi specifici» di attività della Fondazione.
2. Per ciascun programma specifico di attività della Fondazione, il Consiglio di amministrazione precisa - coerentemente con le indicazioni ricevute dall'Organo di indirizzo - gli obiettivi peculiari da perseguire, le linee guida della attività erogativa e della attività progettuale svolta direttamente dalla Fondazione, le modalità di azione della Fondazione e l'ammontare delle risorse disponibili.
3. Per lo svolgimento dell'attività erogativa relativa a ciascun programma specifico di attività, la Fondazione può predisporre uno o più bandi di erogazione aventi le caratteristiche stabilite al successivo art. 8.

Art.8

(Bandi di erogazione entro «programmi specifici» di attività)

1. Per ciascun programma specifico di attività, la Fondazione può predisporre uno o più bandi di erogazione che vengono resi pubblici secondo le modalità di cui all'art. 21
2. Nel bando possono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) il settore in cui devono essere realizzati i progetti per i quali è richiesto un contributo, il relativo ambito territoriale, gli obiettivi specifici perseguiti dalla Fondazione e le linee guida che essa intende perseguire
 - b) le attività cui la Fondazione non intende destinare contributi;
 - c) l'entità massima delle erogazioni previste e la loro durata;
 - d) gli eventuali oneri posti a carico dei destinatari in relazione al ricevimento dell'erogazione;
 - e) i requisiti che i soggetti destinatari devono necessariamente possedere per poter presentare domanda, oltre a quelli previsti dall'art. 3;
 - f) la documentazione richiesta ai destinatari, con l'indicazione dei casi in cui è possibile ricorrere all'autocertificazione;
 - g) un termine, decorrente dalla pubblicazione del bando e non inferiore a 30 giorni, entro il quale è necessario che i soggetti interessati presentino la propria domanda.
3. al bando può essere allegato uno schema per la presentazione della domanda che deve essere compilato dagli interessati e inviato alla Fondazione unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.
4. Il contenuto dei bandi è approvato dal Consiglio di amministrazione in una riunione da tenersi, di norma, nel mese di dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia decidere di approvare nuovi bandi nel corso dell'anno.

Art.9

(Progetti della Fondazione entro i «programmi specifici» di attività)

1. Per il perseguimento delle finalità precisate nei «programmi specifici» di attività, la Fondazione - oltre alla attività erogativa gestita anche attraverso i bandi di cui al precedente art. 8 - può promuovere e realizzare “progetti della Fondazione”.
2. Il Consiglio di amministrazione predispone, per ciascun progetto della Fondazione, un “documento di progettazione” - aggiornato periodicamente - che specifica gli obiettivi perseguiti, la strategia utilizzata, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione, le risorse economiche ed umane della Fondazione impegnate (anche in prospettiva pluriennale) e lo stato di avanzamento del progetto.
3. Ogni “documento di progettazione” è fatto pervenire all'Organo di indirizzo per la sua valutazione.

4. Prima dell'avvio di un "progetto della Fondazione" il Consiglio di amministrazione può realizzare uno "studio di fattibilità" del progetto stesso. Per la realizzazione dello studio di fattibilità la Fondazione può valersi della collaborazione di singoli esperti o di organizzazioni specializzate, selezionate eventualmente attraverso "bandi per la progettazione".
5. Per la realizzazione dei "progetti della Fondazione", il Consiglio di amministrazione e il personale della Fondazione possono collaborare, sia nelle fasi progettuali che in quelle di realizzazione e di valutazione, con soggetti esterni che - per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità ed efficienza dei servizi erogati - sono in grado di supportare la Fondazione nel perseguimento degli obiettivi progettuali.

Art. 10

(Bando di erogazione al di fuori dei «programmi specifici» di attività)

1. La Fondazione può predisporre uno o più bandi anche per erogazioni al di fuori dei «programmi specifici» di attività.
2. Tali bandi vengono resi pubblici secondo le modalità di cui all'art. 21.
3. Nel bando possono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) le attività cui la Fondazione non intende destinare contributi;
 - b) l'entità massima delle erogazioni previste e la loro durata;
 - c) gli eventuali oneri posti a carico dei destinatari in relazione al ricevimento dell'erogazione;
 - d) i requisiti che i soggetti destinatari devono necessariamente possedere per poter presentare domanda, oltre a quelli previsti dall'art. 3;
 - e) la documentazione richiesta ai destinatari, con l'indicazione dei casi in cui è possibile ricorrere all'autocertificazione;
 - f) un termine, decorrente dalla pubblicazione del bando e non inferiore a 30 giorni, entro il quale è necessario che i soggetti interessati presentino la propria domanda;
- 4) Al bando può essere allegato uno schema per la presentazione della domanda che deve essere compilato dagli interessati e inviato alla Fondazione unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.
- 5) Il contenuto dei bandi è approvato dal Consiglio di amministrazione in una riunione da tenersi di norma nel mese di dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia decidere di approvare nuovi bandi nel corso dell'anno.

Art. 11

(Erogazioni di sostegno istituzionale)

Le erogazioni di sostegno istituzionale possono essere indirizzate esclusivamente ad organizzazioni che:

- a. date le caratteristiche della propria attività, perseguono finalità coerenti con quelle stabilite dallo statuto della Fondazione;
- b. stanti le caratteristiche dei servizi erogati, degli utenti serviti e dei settori di azione, non sono in grado di gestire economicamente le proprie attività
- c. presentano caratteri di eccellenza sia per caratteristiche istituzionali che per qualità dei servizi forniti.

Art. 12

(Richieste di contributo)

1. I soggetti che intendano chiedere contributi devono farne richiesta alla Fondazione. In ipotesi di pubblicazione di bando, la richiesta deve essere effettuata nelle forme e nei termini previsti dallo stesso.
2. Alla richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere allegato lo statuto vigente del soggetto medesimo e l'ultimo bilancio approvato.
3. La richiesta deve contenere la documentazione indicata nel bando.

4. Nel caso in cui la richiesta provenga da più soggetti, la documentazione di cui ai commi 2 e 3 deve riguardare tutti i soggetti richiedenti
5. La richiesta deve comprendere una descrizione dettagliata del progetto che si intende realizzare nelle sue diverse fasi, dei soggetti che ne sono i beneficiari ultimi, degli altri mezzi economici o di altra natura che si prevede di utilizzare, degli eventuali altri soggetti che contribuiscano al progetto o ai quali è stato chiesto un contributo, nonché della sua durata e delle eventuali fasi in cui lo stesso si articola.
6. Al progetto possono essere allegati un bilancio previsionale ed una relazione contabile dai quali sia possibile evincere con chiarezza l'entità delle diverse categorie di spese che si prevede di coprire con i fondi richiesti alla Fondazione e con quelli eventualmente ricavati dagli altri finanziatori.
7. Il soggetto richiedente deve inoltre indicare l'indirizzo, preferibilmente anche di fax e posta elettronica, a cui ricevere le comunicazioni riguardanti la domanda di erogazione, impegnandosi a comunicare alla Fondazione eventuali modificazioni dello stesso che dovessero intervenire prima della conclusione della procedura.

Art. 13

(Esame delle richieste di contributo)

1. Le richieste di contributo pervenute alla Fondazione sono assegnate agli uffici competenti che verificano la loro completezza formale e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dall'eventuale bando di erogazione.
2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o comunque carente di taluno degli elementi richiesti, il funzionario responsabile provvede immediatamente a richiedere l'integrazione al soggetto richiedente, fissando un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta entro il quale la domanda deve essere integrata a pena di nullità.
3. Ricevuta la documentazione, gli Uffici della Fondazione redigono una scheda di sintesi di ogni richiesta di contributo pervenuta, sulla base dell'apposito modello approvato dal Consiglio di amministrazione.
4. Nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, gli Uffici possono effettuare audizioni dei soggetti richiedenti o visite presso le loro sedi al fine di acquisire informazioni rilevanti ai fini della valutazione della richiesta di contributo. Per le medesime finalità, gli Uffici possono sentire altri soggetti operanti nel campo di attività verso cui è diretta l'erogazione, i beneficiari abituali del richiedente ovvero altri soggetti che in passato abbiano finanziato le attività del richiedente medesimo.
5. Le richieste di contributo pervenute e le relative schede di sintesi di cui al comma 3 sono sottoposte alla delibera del Consiglio di amministrazione con la cadenza periodica dal medesimo prefissata e portate a conoscenza dell'Organo di Indirizzo.

Art. 14

(Organi consultivi per la valutazione delle richieste di contributo)

1. Quando la valutazione delle richieste di contributo richieda particolari competenze tecniche, la Fondazione può farsi assistere da uno o più esperti.
2. Gli esperti sono scelti fra personalità indipendenti, di provata competenza ed esperienza nei settori verso cui è diretta l'erogazione.
3. Agli esperti è riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
4. Ove necessario, la Fondazione può ricorrere alla consulenza di esperti anche per la predisposizione dei bandi nonché per la verifica sull'attuazione dei progetti cui sono state indirizzate le erogazioni.

Art. 15

(Criteri per la valutazione delle domande di contributo)

1. Nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, gli uffici della Fondazione, gli eventuali organi consultivi e gli organi interni si attengono alla valutazione obiettiva del progetto, avendo come unico fine il miglior perseguimento dei fini statutari e dei programmi da realizzare. A tal fine, essi effettuano anche un'analisi quanto più possibile rigorosa degli effetti che il progetto è suscettibile di avere in relazione ai costi, diretti ed indiretti, materiali ed immateriali, che comporta la sua realizzazione.
2. Costata la rispondenza del progetto proposto ai programmi della Fondazione, ai criteri stabiliti in via generale dal presente regolamento nonché a quelli ulteriori fissati dall'eventuale bando, nella valutazione delle domande di contributo pervenute gli uffici della Fondazione gli organi interni a ciò deputati tengono conto in particolare:
 - a) della coerenza interna del progetto, avendo riguardo specialmente ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - b) dell'originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;
 - c) dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
 - d) dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;
 - e) del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;
 - f) della completezza della documentazione fornita.
3. Normalmente vengono preferite le erogazioni che non sono dirette al finanziamento dell'attività ordinaria del soggetto richiedente.

Art 16

(Delibera delle erogazioni)

1. Le decisioni in ordine alle erogazioni sono di competenza del Consiglio di amministrazione.
2. Ogni decisione assunta dal Consiglio di amministrazione deve essere motivata a verbale.
3. Il verbale è posto a disposizione dei componenti gli altri organi della Fondazione, nonché degli ulteriori soggetti interessati che vogliano prenderne visione.
4. Prima di assumere la decisione definitiva in ordine ad ogni erogazione pluriennale, o che impegni la Fondazione per un importo superiore al 50% di quanto nell'anno destinato al settore, deve essere acquisito il parere dell'organo di Indirizzo.

Art. 17

(Comunicazione delle decisioni della Fondazione)

Ogni decisione, positiva o negativa, sulle richieste di erogazione è comunicata ai richiedenti per iscritto, anche per fax o posta elettronica, normalmente entro quindici giorni dalla loro assunzione da parte della Fondazione.

Art. 18

(Effettuazione delle erogazioni)

1. Il Segretario generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
2. Alla comunicazione sulla decisione positiva riguardante l'erogazione è altresì allegato un modulo di accettazione dell'erogazione contenente le indicazioni sulle modalità con cui essa verrà effettuata.
3. Nel modulo sono specificati gli obblighi di rendiconto e gli altri oneri posti a carico del beneficiario al fine di garantire un corretto utilizzo dei fondi ricevuti nonché di favorire le necessarie verifiche sul loro uso.
4. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario e rinviato alla Fondazione entro il termine in esso indicato come condizione per dare inizio all'erogazione.

5. L'effettuazione dell'erogazione fa sorgere in capo al soggetto destinatario l'obbligo di inviare alla Fondazione, a conclusione del progetto, o delle fasi in cui esso sia articolato, una relazione dettagliata sulla sua realizzazione, sui risultati ottenuti, nonché un rendiconto puntuale delle spese sostenute. Nel caso di erogazioni pluriennali è richiesta una relazione per ogni anno.

Art. 19

(Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti)

1. Il Consiglio di amministrazione può affidare ad uno o più dei propri componenti l'incarico di verificare, eventualmente con l'ausilio di esperti, la realizzazione del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto i fondi. In mancanza di tale affidamento, l'incarico si intende affidato al Segretario generale.
2. Gli incaricati della Fondazione hanno facoltà di chiedere informazioni al soggetto che ha ottenuto l'erogazione nonché di visitare i luoghi in cui il progetto viene realizzato, previo accordo con il soggetto medesimo.
3. A conclusione del progetto e, comunque, in ogni momento in cui lo ritengano necessario, l'incaricato o gli incaricati della Fondazione presentano una relazione sulla sua attuazione al Consiglio di amministrazione, tenuto conto della relazione presentata dal soggetto beneficiario.
4. Il mancato rispetto del progetto per causa imputabile al soggetto che ha ricevuto l'erogazione, sanzionato da apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, costituisce motivo di esclusione dalle erogazioni della Fondazione per il quinquennio successivo.

Art. 20

(Rapporti periodici ed annuale)

1. Entro il mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari dell'anno, il Consiglio di amministrazione redige un rapporto sulla attività erogativa svolta nel trimestre immediatamente precedente.
2. Entro il mese di marzo il Consiglio di amministrazione redige un rapporto su tutta l'attività erogativa svolta nell'anno precedente
3. Ai rapporti di cui ai commi 1. e 2. è allegato l'elenco completo dei soggetti che hanno ottenuto contributi dalla Fondazione con il relativo importo.
4. I rapporti di cui ai commi precedenti sono tempestivamente sottoposti alla approvazione dell'Organo di Indirizzo.

Art. 21

(Pubblicità)

Lo statuto, i regolamenti interni, il bilancio con la relazione sulla gestione e quella del Collegio Sindacale, i bandi di erogazione, nonché gli altri documenti destinati alla diffusione pubblica riguardanti l'attività della Fondazione sono resi pubblici - fermo quanto disposto dalla legge, dallo statuto e dall'Autorità di vigilanza - attraverso uno o più dei seguenti mezzi:

- a) Deposito presso la sede o gli uffici della Fondazione a disposizione per la consultazione;
- b) affissione in apposito albo pubblico consultabile presso la sede o gli uffici della Fondazione;
- c) pubblicazione su uno o più quotidiani;
- d) pubblicazione sul sito internet della Fondazione;
- e) pubblicazione sui periodici di informazione della Cassa di Risparmio di Mirandola S.P.A., dei Comuni di cui all'art. 3 dello statuto della Fondazione, delle relative Parrocchie e degli enti erogatori di pubblici servizi.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in una delle forme di cui all'art. 21.

2. Al contributi per i quali sia stata già presentata domanda di erogazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento di presentazione della domanda.